



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

N. 74 del 23 GENNAIO 2004

Oggetto: Deroga ai valori limite del parametro “ossigeno disciolto” stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, relativo alla qualità delle acque di balneazione. richiesta alle competenti Autorità del Governo per l’emanazione di un nuovo provvedimento legislativo (pubblicata sul BURV 9 marzo 2004, n. 26)

L’Assessore al ciclo integrato dell’acqua, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

Il d.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, emanato in recepimento della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione prevede, tra l’altro, che da parte delle agenzie regionali per l’ambiente, venga data esecuzione ad una serie di accertamenti microbiologici, fisici e chimici, i quali devono tutti soddisfare ai requisiti di qualità di cui all’allegato 1 allo stesso d.P.R., ai fini del giudizio di idoneità alla balneazione.

Relativamente al parametro “ossigeno disciolto”, il suddetto d.P.R. prevede valori compresi tra 70 e 120, espressi in centesimi di saturazione di ossigeno.

È noto in sede tecnico-scientifica, che il superamento di tali valori di ossigenazione relativa, qualora dipenda esclusivamente da fenomeni eutrofici, in assenza di contestuale contaminazione microbiologica, indica solo uno stress ambientale delle acque in esame, non correlato a problemi di carattere igienico-sanitario e pertanto non vi è rischio effettivo per la salute dei bagnanti.

A partire dal 1985 e fino al 2003, con successivi provvedimenti legislativi (l’ultimo dei quali è stato il d.l. n. 92 del 10 maggio 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 140 del 11 luglio 2002, con cui è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2003 il termine per l’applicazione della disciplina prevista dal d.l. n. 109 del 13 aprile 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 185 del 12 giugno 1993) è stata data facoltà alle Regioni di avvalersi di deroghe ai suddetti valori limite (valori compresi tra 50% e 170% anziché tra 70% e 120% come previsto dal d.P.R. n. 470/1982) a condizione che le stesse Regioni mettano in atto specifiche indagini volte al rilevamento di sviluppo di alghe aventi possibili implicazioni igienico sanitarie, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente, datato 17 giugno 1988 e successivi aggiornamenti di cui alle note del Ministro della sanità del 9 aprile 1998, prot. n. IX 400.4/13.1/3/562, e del 31 luglio 1998, prot. n. IX 400.4/13.1/3/1447.

Di tale facoltà la Regione del Veneto si è avvalsa per le acque costiere di balneazione del mare Adriatico (dal 1985 al 2003) e del lago di Garda (dal 1987 al 2003).

Relativamente al 2003, sono stati attuati i previsti programmi di sorveglianza algale da parte dei competenti dipartimenti provinciali dell’ARPAV (agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) in collaborazione con l’osservatorio alto Adriatico-polo regionale veneto (per quanto riguarda le indagini svolte sul mare Adriatico) ed il dipartimento di biologia dell’Università degli studi di Padova (per quanto concerne le indagini svolte sul lago di Garda), in esecuzione della d.G.R. n. 3735 del 20 dicembre 2002.

Con decreto del dirigente regionale della direzione per la geologia e ciclo dell’acqua n. 76

del 27 marzo 2003, è stato consentito per le suddette acque, di avvalersi dei menzionati valori limite di deroga per il parametro "ossigeno disciolto", fino al termine della stagione balneare 2003.

Nell'allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, vengono riportati i dati relativi all'incidenza nel 2003 del parametro "ossigeno disciolto" sulla qualità delle acque costiere del mare Adriatico e del lago di Garda.

In sintesi, si osserva che complessivamente si sono avute condizioni di non idoneità per il 3.7% e il 45.3% delle zone in esame, rispettivamente in regime e non di deroga per il parametro "ossigeno disciolto", corrispondente quindi ad una variazione di + 41.6% di zone idonee grazie alla deroga in questione.

In particolare si è ottenuto, per il mare Adriatico, il 6.2% (con deroga) e il 27.1% (senza deroga) di zone non idonee (variazione + 20.9% di zone idonee), e, per il lago di Garda, rispettivamente 0(zero)% e il 72.3% di zone non idonee (variazione + 72.3% di zone idonee).

Più in particolare, si sono registrate le più significative variazioni percentuali di zone idonee per le acque prospicienti i comuni di Rosolina, Porto Tolle (+ 100%) e Porto Viro (+ 50%), per quanto riguarda il mare Adriatico, e per le acque antistanti i comuni di Garda, Bardolino, Peschiera del Garda (+ 100%), Lazise (+ 66.7%), Brenzone (+ 62.5%) e Torri del Benaco (+ 61.5%), per quanto concerne invece il lago di Garda.

Dal quadro sopra descritto si evince che, per poter garantire nell'immediato prossimo futuro la balneabilità della maggior parte delle coste venete del mare Adriatico e del lago di Garda, è necessario che le acque dei suddetti corpi idrici possano avvalersi ancora della deroga ai valori limite del parametro "ossigeno disciolto", stabiliti dal d.P.R. n. 470/1982 (gli effetti della legge n. 140/2002 decadono infatti il 31 dicembre 2003).

Si propone pertanto di richiedere alle competenti autorità di Governo (Presidente del Consiglio, Ministro della salute e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio) di provvedere, per quanto di rispettiva competenza, affinché venga emanato, prima dell'inizio del prossimo periodo di campionamento (1° aprile 2004), un nuovo provvedimento legislativo che consenta alle Regioni interessate di avvalersi per un ulteriore biennio (anni 2004-2005), della deroga per il parametro "ossigeno disciolto".

Si propone inoltre di incaricare l'ARPAV di dare continuità nell'anno 2004 (fin dall'inizio dell'anno secondo quanto prescritto dalla specifica normativa di settore) ai programmi di sorveglianza algale, posti in essere negli anni scorsi sulle zone costiere di balneazione del mare Adriatico e del lago di Garda.

Si propone infine di incaricare il dirigente regionale della direzione geologia e ciclo dell'acqua di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché all'ARPAV, per il seguito di rispettiva competenza.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

D E L I B E R A

1. di richiedere, per le motivazioni enunciate in premessa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di provvedere, per quanto di rispettiva competenza, affinché venga emanato, prima dell'inizio del prossimo periodo di campionamento (1° aprile 2004), un nuovo provvedi-

mento legislativo di ulteriore differimento, per almeno un biennio (anni 2004-2005), del termine per l'applicazione della disciplina prevista dal d.l. 13 aprile 1993 n. 109, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1993, n. 185, concernente la deroga ai valori limite del parametro "ossigeno disciolto" stabiliti dal d.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, relativo alla qualità delle acque di balneazione;

2. di incaricare l'ARPAV di attuare sulle acque di balneazione del mare Adriatico e del lago di Garda, fin dall'inizio del 2004, il programma di sorveglianza algale previsto al fine di avvalersi della deroga per il parametro "ossigeno disciolto";
3. di incaricare il dirigente regionale della direzione geologia e il ciclo dell'acqua di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché all'ARPAV, per il seguito di rispettiva competenza.

ALLEGATO

QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE DEL VENETO NELL'ANNO 2003 INCIDENZA DEL PARAMETRO "OSSIGENO DISCIOLTO"

Corpi idrici	N° zone di controllo esaminate	Zone non idonee (°)					
		(*)		(**)		(*)/(**)	
		N°	%	N°	%	N°	%
Mare Adriatico	96 (6)	26	27.1	6	6.2	20	20.9
S. Michele al Tag.To	6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Caorle	15	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Eraclea	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Jesolo	11	1	9.1	1	9.1	0	0.0
Cavallino-Treporti	12	2	16.7	2	16.7	0	0.0
Venezia	20	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Chioggia	12 (6)	6	50.0	2	16.7	4	33.3
Rosolina	9	9	100.0	0	0.0	9	100.0
Porto Viro	2	2	100.0	1	50.0	1	50.0
Porto Tolle	6	6	100.0	0	0.0	6	100.0
Lago di Garda	65 (3)	47	72.3	0	0.0	47	72.3
Malcesine	10	4	40.0	0	0.0	4	40.0
Brenzzone	8	5	62.5	0	0.0	5	62.5
Torri del Benaco	13	8	61.5	0	0.0	8	61.5
Garda	6	6	100.0	0	0.0	6	100.0
Bardolino	9	9	100.0	0	0.0	9	100.0
Lazise	6	4	66.7	0	0.0	4	66.7
Castelnuovo d.G.	4 (1)	2	50.0	0	0.0	2	50.0
Peschiera d.G.	9 (2)	9	100.0	0	0.0	9	100.0
Totale	161 (9)	73	45.3	6	3.7	67	41.6

Legenda

(°) Al 1° aprile dell'anno successivo.

(*) Senza deroga del parametro "ossigeno disciolto": valori limite da 70% a 120% (d.P.R. n. 470/1982 e s.m.i.).

(**) Con deroga del parametro "ossigeno disciolto": valori limite da 50% a 170% (l. n. 185/1993 e s.m.i.).

(*)/(**) Variazione senza deroga rispetto a con deroga del parametro "ossigeno disciolto".

Note

– tra parentesi è indicato il numero delle stazioni vietate nel 2003 ai sensi dell'art. 7-1 del d.p.r. n. 470/1982 e s.m.i.;

– valutazione delle analisi "routinarie" secondo i criteri di cui all'art. 6 del d.p.r. n. 470/1982 e s.m.i.;

Fonte

A.R.P.A.V. – Direzione area tecnico scientifica – Osservatorio acque interne / Osservatorio alto adriatico